Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 31 dicembre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1059.**

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 625 milioni di dollari a 1.000 milioni di dollari, della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, in attuazione della risoluzione n. 25.3 del 9 febbraio 1970, del consiglio dei governatori del Fondo stesso relativa all'aumento delle quote di partecipazione dei paesi membri, ai sensi dell'articolo III, sezione 2, dello statuto del Fondo approvato e reso esecutivo con la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — MORO — GIOLITTI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1060.**

Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association - IDA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International development association* - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto della Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 48.360.000, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1968.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 30 miliardi e 500 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministero del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

E' autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

In esecuzione anticipata degli impegni di reintegrazione generale dei fondi dell'Associazione internazionale

per lo sviluppo (*International development association* - IDA), il Ministro per il tesoro è autorizzato ad accordare alla predetta Associazione, a valere sul contributo addizionale di cui all'articolo 1, prestiti senza interesse tramutabili in contributi definitivi non appena completata la procedura per la reintegrazione generale dei fondi.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969 e in eguale somma per l'anno 1970, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari indicati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — ZAGARI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970, n. **1061**.

Disciplina dell'ora legale per l'anno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 23 maggio 1971 alle ore una del 26 settembre 1971, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — — GAVA — MISASI — DONAT-CATTIN — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 82. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1970, n. **1062**.

Prelevamento di L. 589.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 589.300.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1970.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 589.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, per provvedere:

a) alle maggiori spese, prima non adeguatamente prevedibili, connesse con la composizione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari nella nuova compagine governativa:

Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari (capitolo 1053 Tesoro: lire 30.000.000; capitolo 1063 Trasporti: lire 4.800.000; capitolo 1103 Agricoltura: lire 5.500.000; capitolo 1103 Industria: lire 9.000.000) . . .	L. 49.300.000

b) alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni, prima non adeguatamente prevedibili:

Spese per indagini, rilevazioni e studi economico-finanziari (capitolo 2125 Tesoro: lire 25.000.000; capitolo 2345 Tesoro: lire 75.000.000)	» 100.000.000
Compensi speciali per remunerare eccezionali prestazioni rese dal personale dei Servizi informazioni e proprietà intellettuale (capitolo 2503 Tesoro)	» 5.000.000

c) alle occorrenze derivanti dall'attuazione delle discipline comunitarie relative alle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva e del grano duro della campagna 1969:

Compensi speciali per remunerare eccezionali prestazioni rese dal personale dell'Alimentazione (capitolo 1823 Agricoltura)	» 100.000.000

d) ai maggiori oneri derivanti dall'aumento di canoni di locazione e dalla stipula di nuovi contratti:

Fitto di locali (capitolo 1724 Agricoltura: lire 30.000.000 e 1844 Agricoltura: lire 5.000.000) .	» 35.000.000

e) all'acquisto di vaccino per l'attuazione della profilassi anticolerica:

Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (capitolo 1141 Sanità) . . .	» 300.000.000
	L. 589.300.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: FERRARI AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di L. 589.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 1053. — Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti, ecc. . . .	L.	30.000.000
Cap. n. 2125. — Spese per indagini, rilevazioni e studi, ecc. .	»	25.000.000
Cap. n. 2345. — Spese per studi, indagini e rilevazioni	»	75.000.000
Cap. n. 2503. — Compensi speciali, ecc.	»	5.000.000
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:		
Cap. n. 1063. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	4.800.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 1103. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc. . .	L.	5.500.000
Cap. n. 1724. — Fitto di locali .	»	30.000.000
Cap. n. 1823. — Compensi speciali, ecc. . .	»	100.000.000
Cap. n. 1844. — Fitto di locali .	»	5.000.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
Cap. n. 1103. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc. . . .	L.	9.000.000
Ministero della sanità:		
Cap. n. 1141. — Acquisto, ecc. di materiale profilattico, ecc. . .	L.	300.000.000
	L.	589.300.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 81. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Talca (Cile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 1038 del 16 giugno 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 12 dicembre 1959 con il quale si istituiva in Talca (Cile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Valparaiso;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Talca (Cile) è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale comprendente le provincie di Curicò, Talca, Maule e Linares è incorporata nella circoscrizione territoriale del consolato generale in Valparaiso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1970
Registro n. 314, foglio n. 77

(12736)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1970.

Soppressione della agenzia consolare di 2ª categoria in Piura (Perù).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 374 del 15 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 2 luglio 1954, con il quale si istituiva l'agenzia consolare di 2ª categoria in Piura (Perù);

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Piura (Perù) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1970
Registro n. 314, foglio n. 78

(12732)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Vernole.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Vernole;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vernole (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata di macchie verdi ed essenze locali, nonchè da un bosco che si sviluppa lungo parte del litorale, con piante di pino Aleppo, pino domestico e qualche esemplare di cipresso ed eucaliptus, costituisce un quadro panoramico di grande rilievo e, nello stesso tempo, insieme ai resti di antichi monumenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Vernole (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a *nord* con il territorio comunale di Lecce;
a *sud* con il territorio comunale di Melendugno;
ad *est* con il mare Adriatico;
ad *ovest* con il rimanente territorio comunale di Vernole.

Poligonali:

Tratto *AB*: parte del mare Adriatico sul confine del territorio comunale di Vernole segue detto confine sino ad incontrare la strada Lecce-Vernole al km. 9,500 circa;

Tratto *BC*: parte dal punto *B* al km. 9,500 della strada Lecce-Vernole, prosegue verso ovest-sud lungo detta strada sino al km. 15,500 circa;

Tratto *CD*: parte dal predetto punto *C* al km. 15,500 circa, lambisce il centro abitato, che vi rimane escluso secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, incontra la strada Vernole Melendugno, prosegue su detta strada, sino all'intersezione di quest'ultima con il confine dal territorio comunale di Vernole;

Tratto *DE*: parte dal punto *D*, posto all'intersezione della strada Vernole Melendugno con il confine del territorio comunale di Vernole, segue detto confine sino a giungere al mare Adriatico;

Tratto *EA*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Vernole. Da detta zona così come sopra descritta devono essere eccettuati gli abitati delle frazioni di Vanze, Strudà Acquarica secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Vernole provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 agosto 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 dicembre alle ore 10 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 216 del 23 novembre 1966.

VERNOLE - Vincolo delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane controdistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord* con il territorio comunale di Lecce;
a *sud* con il territorio comunale di Melendugno;
ad *est* con il mare Adriatico;
ad *ovest* con il rimanente territorio comunale di Vernole.

Poligonali:

Tratto *AB*: parte del mare Adriatico sul confine del territorio comunale di Vernole segue detto confine ad incontrare la strada Lecce-Vernole al km. 9,500 circa.

Tratto *BC*: parte dal punto *B* al km. 9,500 della strada Lecce-Vernole, prosegue verso ovest-sud lungo detta strada sino al km. 15,500 circa.

Tratto *CD*: parte dal predetto punto *C* al km. 15,500 circa, lambisce il centro abitato, che vi rimane escluso secondo la perimetrazione operata dalla amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, incontra la strada Vernole Melendugno, prosegue su detta strada, sino all'intersezione di questa ultima con il confine del territorio comunale di Vernole.

Tratto *DE*: parte dal punto *D*, posto all'intersezione della strada Vernole Melendugno con il confine del territorio comunale di Vernole, segue detto confine sino a giungere al mare Adriatico.

Tratto *E A*: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Vernole. Da detta zona così come sopra descritta devono essere eccettuati gli abitati delle frazioni di Vanze, Strudà Acquarica secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dello art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4) e 5) dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali, delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Vernole, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(12881)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1970.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri e radiazione di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B*, ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477; sulla variazione della tabella *E* allegata alla legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati esteri nelle classifiche di cui alle tabelle, allegato *B* alla legge 6 agosto 1967, n. 697, e allegato *E* al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477;

Ritenuto altresì che occorre provvedere alla radiazione dalla tariffa di altri tipi già iscritti;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalle tabelle allegato *B* alla legge 6 agosto 1967, n. 697, e allegato *E* al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali

Provenienza Paesi terzi:

Americani:

Revelation (40 scat. da gr. 35,44), da Lit. 13.000 a Lit. 13.250 il kg. reale più dazio;

Prince Albert (40 scat. da gr. 37,8), da Lit. 12.000 a Lit. 12.250 il kg. reale più dazio.

Inglesi (20 scatole da gr. 50):

Escudo Navy de Luxe, da Lit. 24.750 a Lit. 25.000 il kg. reale più dazio;

John Cotton's n. 1 & 2 Medium, da Lit. 23.250 a Lit. 25.000 il kg. reale più dazio;

The Balkan Sobranie Smoking Mixture, da Lit. 24.000 a Lit. 24.500 il kg. reale più dazio;

The Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed, da Lit. 24.000 a Lit. 24.500 il kg. reale più dazio;

Gallaher's Rich Dark Honeydew, da Lit. 20.000 a Lit. 22.750 il kg. reale più dazio;

Charter Mixture, da Lit. 19.250 a Lit. 22.250 il kg. reale più dazio;

Four Square (Green) Mixture, da Lit. 18.000 a Lit. 21.250 il kg. reale più dazio;

Mellow Smoking, da Lit. 17.500 a Lit. 20.750 il kg. reale più dazio;

Craven Mixture, da Lit. 17.500 a Lit. 20.750 il kg. reale più dazio;

Erinmore Mixture, da Lit. 15.500 a Lit. 18.250 il kg. reale più dazio.

Provenienza C.E.E.:

Olandesi:

Park Lane n. 7, da Lit. 12.000 a Lit. 14.000 il kg. convenzionale.

SIGARETTE

(Tabella *E*)

Provenienza Paesi terzi:

Svizzere:

Turmac Super Oval (da 10 pezzi), da Lit. 24.000 a Lit. 24.500 il kg. convenzionale più dazio;

Turmac Super Oval (da 20 pezzi), da Lit. 23.500 a Lit. 24.000 il kg. convenzionale più dazio.

Americane:

Pall Mall, da Lit. 23.500 a Lit. 24.500 il kg. convenzionale più dazio;

Camel Filter, da Lit. 23.000 a Lit. 23.500 il kg. convenzionale più dazio;

Camel, da Lit. 22.500 a Lit. 23.000 il kg. convenzionale più dazio.

Inglesi:

Benson & Hedges (Special Filter), da Lit. 23.500 a Lit. 25.500 il kg. convenzionale più dazio.

Provenienza C.E.E.:

Belghe:

Amadis (Export), da Lit. 14.500 a Lit. 15.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

I seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita dei tabacchi in Italia:

Sigari olandesi: Agio Petit Corona Especial, Edgar Tip.

Sigarette tedesche: Krone (filter).

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà, ai prezzi vigenti, fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° gennaio 1971.

Roma, addì 23 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1970
Registro n. 14 *Monopoli, foglio n.* 47

(12662)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1970.

Proroga del termine assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI-Radiotelevisione italiana, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa all'impianto per la 2ª rete TV di Spiazzi di Monte Baldo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità di n. 85 impianti ripetitori della 1ª rete TV e di n. 120 impianti ripetitori della 2ª rete TV, e veniva altresì fissato il termine del 31 dicembre 1968 per il compimento delle espropriazioni, delle imposizioni di servitù e delle opere relative alla sistemazione dei detti impianti;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1968 con il quale veniva prorogato al 31 dicembre 1970 il termine del 31 dicembre 1968 assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI-Radiotelevisione italiana, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa all'impianto per la 2ª rete TV di Spiazzi di Monte Baldo;

Vista la domanda in data 24 ottobre 1970, con la quale la società concessionaria dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di portare a compimento entro il termine stabilito la procedura espropriativa relativa al suddetto impianto di Spiazzi di Monte Baldo, richiede che il termine stesso venga prorogato di sei mesi e cioè fino al 30 giugno 1971;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 30 giugno 1971 il termine del 31 dicembre 1970 assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, RAI-Radiotelevisione italiana dal su richiamato decreto ministeriale 31 dicembre 1968, per portare a compimento la procedura espropriativa relativa all'impianto per la 2ª rete TV di Spiazzi di Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: Bosco

(12754)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(12775)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

Determinazione della dilazione che, per il mese di gennaio 1971, può essere concessa per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata sui prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di gennaio 1971, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di novanta giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente art. 1, devono presentare al Ministero delle finanze, a termini dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, apposita istanza nella quale deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta;

c) la forma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, la indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli spècificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste;

d) la dogana presso la quale si intende prestare la garanzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(13074)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1970.

Adeguamento del limite di prezzo relativo ai biglietti cinematografici, di cui all'art. 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il quale dispone che l'abbuono del 18 per cento dei diritti erariali concesso agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano lungometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria è elevato al 35 per cento per le giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto risulta inferiore alle 200 lire nette e dà facoltà di modificare tale limite di prezzo in relazione alle variazioni dell'indice del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Tenuto presente che, in base alle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori, ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, nel 1965, data di entrata in vigore della surrichiamata legge n. 1213, il prezzo medio dei biglietti cinematografici risultava pari a L. 240;

Considerato che a seguito delle variazioni accertate, il limite di prezzo, con decreto ministeriale 14 maggio 1968, è stato elevato da L. 200 a L. 230 nette;

Avuto riguardo che tale prezzo medio è ulteriormente salito nel 1969 a L. 325, con un incremento complessivo del 35,4 per cento rispetto al prezzo del 1965;

Considerato che si sono, pertanto, verificati i presupposti voluti dalla legge perchè possa essere nuovamente modificato il suddetto limite di prezzo massimo ai fini della concessione del maggiore abbuono del 35 per cento;

Considerato che il nuovo limite di prezzo può essere fissato in L. 270;

Decreta:

Il limite di L. 200 stabilito dall'art. 6, secondo comma della legge 4 novembre 1965, n. 1213 elevato a L. 230 con decreto ministeriale 14 maggio 1968 è fissato in L. 270 (duecentosettanta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 dicembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

(13084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Shirley E. Otis, vice console degli U.S.A. a Roma.

(12791)

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Palmerino Lembo, console onorario di Tailandia a Roma.

(12792)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1970:

Millozza Edmondo, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Roma.

Ferretti Benedetto Secondo, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Terzi Marcello, notaio residente nel comune di Narni, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma.

(12789)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1329-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pelizzaro Gabriele, con sede in Valenza (Alessandria), via Pisacane n. 23, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1329-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(12779)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 152-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ricci Antonio, con sede in Tortona (Alessandria), via Emilia n. 48, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 152-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(12780)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edificatrice « Cislianopoli », con sede in Cisliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 dicembre 1970, la società cooperativa edificatrice « Cislianopoli », con sede in Cisliano (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 16 marzo 1963, rep. 6405, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Fortunato Soldati.

(12776)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa massese di produzione e lavoro a responsabilità limitata », con sede in Massafiscaglia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1970, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa massese di produzione e lavoro a responsabilità limitata », con sede in Massafiscaglia (Ferrara), composto dai signori:

Bucalo rag. Nicola, presidente;
Torninbeni Ferdinando e Ferraresi Graziella, membri.

(12777)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1970, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edile ed affini Risorgimento di Codigoro », con sede in Codigoro (Ferrara), composto dai signori:

Scarponi rag. Antonio, presidente;
Chiesa Sisinio e Buonazzi Alberto, membri.

(12778)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Fusignano

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, n. 761, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Fusignano (Ravenna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12781)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lana

Con decreto 5 ottobre 1970, n. 465, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente parte dell'alveo del torrente Valsura in comune di Lana (Bolzano) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 nuova particella fondiaria n. 3090/7 derivante dall'escorporo di parte delle ppff. 3090/1 e 3090/1 della superficie di mq. 97,317 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 marzo 1970 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano, schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12800)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di Bianco

Con decreto 30 luglio 1970, n. 309, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente La Verde del comune di Bianco (Reggio Calabria) e segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 21 mappale 17 ½ (mq. 39.000); al foglio n. 22 mappali 38 ½ (mq. 45.400); 26 ½ (mq. 28.000); 30 ½ (mq. 4.040); 23 ½ (mq. 3.640) e 25 ½ (mq. 24.200) e complessivamente mq. 144.280 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 maggio 1969 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12798)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lerici

Con decreto 27 ottobre 1970, n. 355, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lerici (La Spezia) derivante dalla copertura di un tratto del torrente Fontana, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 600 di mq. 68, indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia che fa parte integrante del decreto stesso.

(12737)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12986)

Vacanza della cattedra di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di tecnica industriale e commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12987)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12988)

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12989)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di analisi matematica, meccanica razionale e della terza cattedra di scienza delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre raddoppiate di analisi matematica, meccanica razionale e della terza cattedra di scienza delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12990)

Vacanza della seconda cattedra di fisica tecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di fisica tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12991)

Vacanza della cattedra di chimica industriale e della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di chimica industriale e la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12992)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12993)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, sono vacanti le due cattedre raddoppiate di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12994)

Vacanza della seconda cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12995)

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze in data 23 aprile 1970, n. 2142 - Divisione I, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, è stato autorizzato ad accettare l'eredità della sig.na Dina Salvi, morta ad Impruneta il 31 agosto 1968.

(12770)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 101, foglio n. 256, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Orlandini Ferruccio avverso la nota ministeriale del 14 luglio 1967 concernente l'annullamento della nomina in ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(12769)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle « Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 31 ottobre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 590/69, n. 810/69, ecc., ad alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d)* del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 28 ottobre 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7269 - Importo di base per il calcolo delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1) - Voce di tariffa 17.02-E, succedanei del miele, anche misti con miele naturale: colonne 3, 4, 5, 6 e 7 inserire:

— nella colonna 3, periodo dal 1° aprile 1969 al 30 aprile 1969: « 0,1353 »;

— nella colonna 4, periodo dal 1° maggio 1969 al 31 luglio 1969: « 0,1295 »;

— nella colonna 5, periodo dal 1° agosto 1969 al 31 agosto 1969: « 0,1330 »;

— nella colonna 6, periodo dal 1° settembre 1969 al 30 settembre 1969: « 0,1528 »;

— nella colonna 7, periodo dal 1° ottobre 1969 al 31 ottobre 1969: « 0,1447 ».

(12759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto

Con decreto interministeriale 30 novembre 1970, n. 13216, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni della superficie complessiva di Ha 301.94.11 come appresso distinti nel catasto del comune di Grosseto; foglio n. 43 particelle 1, 4, 11, 12, 33 e 36 e foglio n. 44 particelle 12, 14, 86, 91, 117 e 118 denominato lotto Raspollino, della superficie di Ha 135.11.11; foglio n. 57 particelle 3, 4, 6, 7, 20 e 6 ½; foglio n. 78 particelle 4, 8, 14, 22, 27, 28, 30, 31 e 22 ½ denominato lotto Pratini della superficie di Ha 166.83.00, non più utilizzabili alle esigenze della bonifica.

(12796)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Civitella di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.864.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12952)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.575.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12953)

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Civitella San Paolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.432.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12954)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.416.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12955)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.106.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12956)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.705.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12957)

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1970, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.658.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12958)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.345.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12959)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.554.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12960)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1970, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.077.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12961)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.411.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12962)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.381.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12965)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.053.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12963)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.134.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12964)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.934.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12966)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.250.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12967)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1970 il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.513.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12968)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.477.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12969)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.091.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12970)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12971)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12972)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.294.639, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12973)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1970 il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 30 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,20	623,23	623,80	623,20	623,20	623,20	623,30	623,20	623,20	623,25
Dollaro canadese	616 —	616,50	616 —	616 —	615,10	616 —	616,10	616 —	616 —	615,50
Franco svizzero	144,53	144,45	144,42	144,46	144,45	144,52	144,53	144,46	144,53	144,45
Corona danese	83,27	83,27	83,30	83,27	83,30	83,27	83,295	83,27	83,27	83,25
Corona norvegese	87,50	87,43	87,48	87,425	87,50	87,50	87,47	87,425	87,50	87,50
Corona svedese	120,66	120,52	120,65	120,59	120,60	120,66	120,61	120,59	120,66	120,65
Fiorino olandese	173 —	173,15	173,13	173,17	173 —	173 —	173,17	173,17	173 —	173,10
Franco belga	12,55	12,547	12,5650	12,5475	12,545	12,55	12,5515	12,5475	12,55	12,55
Franco francese	112,88	112,90	112,96	112,91	112,85	112,88	112,91	112,91	112,88	112,88
Lira sterlina	1491,80	1491,80	1491,50	1491,80	1491,25	1491,80	1491,80	1491,80	1491,80	1491,75
Marco germanico	170,78	170,95	171,05	170,99	170,95	170,75	170,98	170,99	170,78	171 —
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,13	24,131	24,175	24,13	24,132	24,131	24,13	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,84	21,84	21,80	21,84	21,84	21,84	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,95	8,955	8,95	8,95	8,9525	8,955	8,95	8,96

Media dei titoli del 30 dicembre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94.05
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,40
» 5 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,175
» 5 % (Città di Trieste)	88,70
» 5 % (Beni esteri)	87,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,325
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	90 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,75
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,90
» 5 % (» 1° aprile 1973)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025
» 5'50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,25
Dollaro canadese	616,05
Franco svizzero	144,495
Corona danese	83,282
Corona norvegese	87,447
Corona svedese	120,60
Fiorino olandese	173,17
Franco belga	12,549
Franco francese	112,91
Lira sterlina	1491,80
Marco germanico	170,985
Scellino austriaco	24,131
Escudo portoghese	21,84
Peseta spagnola	8,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile sono alla data odierna duecentotrentasei vacanze, di cui la metà, pari a centodiciotto può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Calabria.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegneria;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.
Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Calabria.

La firma in calce alla domanda dovrà esser autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Catanzaro e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno tale prova che consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere, il giorno successivo a quello ultimo dello svolgimento delle prove obbligatorie.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.
Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sara tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verra dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Registro n. 23, foglio n. 207

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi, torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il residente in (provincia di .) via n. (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Calabria.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data

Firma (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2; modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9;

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, della legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla

competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia: dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(12452)

MINISTERO DELLA SANITA

Elevazione da quattro a otto posti del concorso per esami di vice ragioniere in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri si sono resi disponibili, alla data odierna, per dimissioni, collocamento a riposo e cessazione dall'impiego a norma dello art. 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, altri quattro posti;

Tenuto conto che non hanno avuto ancora inizio le operazioni relative all'espletamento del concorso;

Ritenuta l'opportunità di elevare da quattro a otto i posti messi a concorso con il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, sono elevati da 4 a 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1970.

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 292

(12740)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 397, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Schinaia avv. Mario Egidio, consigliere di Stato, presidente;

Mantegazza prof. Paolo, straordinario di farmacologia e farmacognosia nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Pavia;

Cerquiglini prof. Sergio, ordinario di fisiologia umana nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Chiavarelli prof. Stefano, capo dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Gatti prof. Gian Luigi, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Crema prof. Antonio, straordinario di farmacologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa;

Vivaldi prof. Girolamo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Antonio Pinto, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 257

(12745)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 395, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto, ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, e composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;

Cacciapuoti prof. Nestore Bernardo, ordinario di fisica generale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Pisa;

Bernardini prof. Carlo, straordinario di fisica generale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Napoli;

Frank prof. Marco, capo dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Amaldi prof. Ugo, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Querzoli prof. Ruggero, ordinario di struttura della materia nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Napoli;

Bassani prof. Giuseppe Franco, ordinario di istruzione di fisica teorica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Pisa;

Steve Bocciarelli prof. Daria, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto;

Cortellessa prof. Giorgio, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 graverà nel capitolo 1322 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 255

(12746)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a sei posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 322, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori delconcorso a sei posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(12653)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « lavandaio », nella categoria degli operai comuni, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 luglio 1970 registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, foglio n. 267, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a due posti di « lavandaio », nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(12654)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a sei posti di « buttero », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43a del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 323, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a sei posti di « buttero », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(12655)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di pittore e verniciatore.

Il 2° supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 20 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1970, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 367, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di pittore e verniciatore, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(12782)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3199 del 21 dicembre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1943/1 in data 27 maggio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta di Zelo Buon Persico ha rinunciato alla condotta assegnatagli, con lettera del 23 novembre 1970;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Vassura risultato idoneo al concorso di cui in premessa e dichiarato vincitore della condotta medica di Zelo Buon Persico.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 1° dicembre 1970

Il medico provinciale: SIGGIA

(12660)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1970, n. **43.**

Interventi a favore dell'edilizia popolare ed economica e modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

Interventi a favore dell'edilizia popolare ed economica

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in annualità costanti per un periodo non superiore a 35 anni nella misura massima del 7,5 % sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) agli istituti autonomi per le case popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico a servizio degli insediamenti industriali esistenti e delle zone industriali previste dal programma di sviluppo economico e sociale della Regione;

b) all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico da destinare a famiglie di lavoratori *italiani rientrati in patria dalla Libia, i quali assumano stabile* attività lavorativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma avviene con l'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 22 luglio 1969, n. 15. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore all'urbanistica.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari del Friuli-Venezia Giulia contributi in conto capitale, fino alla misura del 100 % della spesa ritenuta ammissibile e comprensiva del costo dell'area, per la realizzazione, d'intesa con i comuni interessati, delle infrastrutture sociali destinate a servire nuclei di insediamenti abitativi di tipo popolare od economico realizzati o da realizzare.

Art. 3.

La frase: « per 35 anni, nella misura massima del 6 % » contenuta nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, è sostituita con la seguente: « per un periodo non superiore a 35 anni fino alla misura del 7,5 % ».

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali ed a istituti ed enti pubblici, che abbiano ottenuto l'assegnazione del contributo previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26, un ulteriore contributo nel caso in cui la misura di quello già assegnato sia stata inferiore al massimo previsto dalla citata legge.

Il contributo di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra la misura massima del 6 % della legge citata e quella del contributo assegnato, e sarà corrisposto direttamente a favore degli enti ed istituti beneficiari per 30 esercizi consecutivi a decorrere dal 1970.

PARTE II

Modificheed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è sostituito con i seguenti:

« L'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere a favore di persone fisiche o di società cooperative edilizie che intendono costruire od acquistare case di abitazione di tipo popolare od economico, contributi semestrali sugli interessi dei mutui a tale fine contratti con gli istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato.

Il contributo può essere concesso anche cumulativamente a più persone, per l'acquisizione della casa in comproprietà, quando fra i richiedenti intercorra vincolo di coniugio ovvero di parentela o di affinità entro il 3° grado.

Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore ad anni 20 od eccedente la durata del mutuo e cessa, comunque, con l'estinzione del mutuo ».

Art. 6.

L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è sostituito dal seguente:

« La misura del contributo semestrale regionale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale — eventualmente aumentato in rapporto all'effettivo costo del denaro nell'operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali — ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 4 %. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 5 punti.

Allorchè il richiedente il contributo regionale sia una società cooperativa edilizia, la misura del contributo semestrale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale — eventualmente aumentato in rapporto all'effettivo costo del denaro nell'operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali — ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 3 %. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 6 punti ».

Art. 7.

Allorchè il richiedente abbia titolo per valersi delle particolari agevolazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24, la misura del contributo semestrale sarà pari alla differenza fra una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso contrattuale — eventualmente aumentato in rapporto all'effettivo costo del denaro nell'operazione di mutuo, esclusi i diritti erariali — ed una semestralità di ammortamento calcolata in base al tasso annuo del 2 %. In nessun caso il contributo regionale potrà consentire una riduzione del tasso superiore a 7 punti.

Art. 8.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è così sostituita:

« *a*) chi non ha residenza in un comune della regione; tale disposizione non si applica a coloro che, pur avendo la residenza altrove, dimostrino di svolgere da almeno due anni attività lavorativa nel territorio regionale ».

Art. 9.

Alla lettera *b*) dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, sono soppresse le parole: « con il piano di ammortamento ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, ed il primo comma dell'art. 3 della medesima legge, così come sostituiti rispettivamente con gli articoli 5 e 6 della presente legge, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che precedono, si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che non ne abbiano già ottenuta la concessione, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale succitata.

NORME FINANZIARIE

Art. 11.

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 400 milioni.

Per le finalità di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1970, di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1971, di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 2004, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2005 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2006.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito, al titolo II, Fondi regionali, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il capitolo 554 con la denominazione: « Contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 35 anni fino alla misura del 7,5 % sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare od economico a servizio di zone industriali che siano in armonia col programma di sviluppo economico e sociale della Regione » e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede:

mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 10 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

a fronte della maggiore entrata di lire 300 milioni accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene ulteriormente elevato di lire 300 milioni.

L'onere di lire 400 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al sopracitato capitolo 554 e quello per le annualità dal 1971 al 2004 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi, sempre a fronte del previsto maggiore gettito del provento dell'I.G.E., anche per detti esercizi.

Alla maggiore spesa annua di lire 300 milioni dal 1971 al 2005 e di ulteriori 300 milioni dal 1972 al 2006, derivante dalla autorizzazione del limite di impegno per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972, si farà fronte rispettivamente con la cessazione della spesa di lire 600 milioni autorizzata con la legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, fino all'esercizio 1970 e di quella di lire 300 milioni autorizzata con la legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, fino all'esercizio 1971.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1970, la spesa di lire 350 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 è istituito, al titolo II, Fondi regionali, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il capitolo 555 con la denominazione: « Contributi in conto capitale fino alla misura del 100 % della spesa ritenuta ammissibile e comprensiva del costo dell'area, agli istituti autonomi per le case popolari della Regione, per la realizzazione delle infrastrutture sociali destinate a servire nuclei di insediamenti abitativi di tipo popolare od economico realizzati o da realizzare »; e con lo stanziamento di lire 350 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo fa carico al precitato capitolo 555.

Art. 13.

Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1989.

L'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento di lire 400 milioni viene elevato a lire 600

milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1989 gravera sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 1970

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1970, n. **44**.

Provvidenze integrative a favore dei ciechi civili e dei sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 4 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'art. 2 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alla mensilità di dicembre è aggiunta una tredicesima mensilità di pari importo ».

« Qualora l'assegno integrativo regionale abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite durante l'anno cui essa si riferisce ».

Art. 2.

Nell'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:

« Alla mensilità di dicembre è aggiunta una tredicesima mensilità di pari importo ».

« Qualora il sussidio integrativo regionale abbia cominciato a decorrere o sia cessato nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta proporzionalmente al numero delle mensilità attribuite durante l'anno cui essa si riferisce ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione del sussidio stesso avviene attraverso l'ente comunale di assistenza del luogo di residenza del beneficiario ».

« L'ente comunale di assistenza, contemporaneamente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza statale previsto dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, provvede al pagamento del sussidio integrativo regionale, previo accertamento della residenza nell'ambito della Regione ».

Art. 4.

Allo scopo di concorrere alle spese di amministrazione, di manutenzione e di esercizio della casa di riposo per ciechi « Angelo e Renata Masieri » sita in Luseriacco di Tricesimo, provincia di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla sezione Friuli dell'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 20 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla citata sezione dell'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 10 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974, a titolo di concorso nelle spese di mantenimento, nella predetta casa di riposo, di ciechi anziani residenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.

Art. 6.

Alla concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge si provvede con decreto dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

E' fatto obbligo alla sezione Friuli dell'Unione italiana ciechi di trasmettere all'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato, entro il termine che sarà stabilito nei decreti di concessione, separati rendiconti dai quali risulti la specifica destinazione data ai contributi.

Art. 7.

La spesa prevista dagli articoli 1 e 2 della presente legge che modificano gli articoli 2 e 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, al capitolo 313, che presenta sufficiente disponibilità, e quella per gli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 8.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 10, categoria IV, è istituito il capitolo 321 con la denominazione: « Contributi a favore della sezione Friuli della Unione italiana ciechi, a titolo di concorso nelle spese di amministrazione, di manutenzione e di esercizio della casa di riposo per ciechi « Angelo e Renata Masieri », nonchè concorso spese di mantenimento fino all'ammontare di lire 10 milioni, per ciechi anziani » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970, il cui stanziamento viene elevato di lire 30 milioni.

L'onere complessivo di lire 30 milioni previsto dagli articoli 4 e 5 della presente legge fa carico, per l'esercizio finanziario 1970, al sopraccitato capitolo 321, mentre quello per gli esercizi finanziari dal 1971 al 1974 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Lo stanziamento dell'esercizio 1970, eventualmente non impegnato nell'esercizio stesso, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1971.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 1970

BERZANTI

(12420)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.